

# STATUTO ADOC

## PARTE PRIMA

### **Art. 1 – (Costituzione, sede, durata)**

E' costituita con sede in Roma l'ADOC - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI, Associazione di Promozione Sociale.

L'ADOC è l'associazione dei consumatori e degli utenti associati per la promozione sociale e per la difesa dei diritti nel rispetto dei principi affermati nella Costituzione Repubblicana, dall'art 153 del Trattato di Amsterdam e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e secondo le disposizioni previste dalla legge 281/1998, dalla legge 383/2000 e dal decreto legislativo 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ADOC è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

Non vi è alcuna incompatibilità tra l'adesione all'ADOC e la partecipazione a associazioni politiche o sindacali, i cui statuti o programmi non siano in contrasto con gli scopi, obiettivi e contenuti del presente Statuto

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha sede legale in Roma via Castelfidardo 43/45.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Art. 2 – (Scopi ed obiettivi)**

L'Associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, in un'ottica di sostenibilità economica, sociale, ambientale e consumerista e di miglioramento della qualità della vita.

In particolare l'Associazione intende perseguire i seguenti scopi ed obiettivi:

1) stimolare le istituzioni, nazionali ed internazionali, e tutte le forze economiche, sociali, politiche e finanziarie che operano nel settore del consumo e dei servizi a garantire e rafforzare i diritti dei consumatori e degli utenti;

2) promuovere e favorire l'associazionismo, il volontariato e ogni forma di attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;

3) contrastare, in attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e opportunità, ogni forma di discriminazione nei confronti dei consumatori e cittadini che, per cause di età, di difetti psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche o di altra causa, siano in condizione di marginalità sociale;

4) accertare e promuovere la pluralità, la trasparenza e la correttezza dell'informazione ai consumatori da parte degli attori economici, la corretta certificazione della qualità e della sicurezza dei beni e servizi offerti e la tutela della privacy e dei dati personali;

5) promuovere la cultura e la diffusione della cultura consumeristica, del consumo responsabile e dello sviluppo sostenibile, a livello economico,

sociale ed ambientale, sia nei confronti delle imprese e istituzioni sia nei confronti dei consumatori e utenti, anche al fine di migliorare la qualità della vita e di tutelare, in ogni forma, il diritto alla salute dei cittadini;

6) promuovere sia la tutela dell'ambiente, anche in un'ottica di prevenzione delle calamità naturali, che la sicurezza della viabilità e delle infrastrutture di trasporto, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo la conciliazione come strumento di composizione delle controversie, attivando ogni eventuale azione giudiziaria, compresa la costituzione di parte civile e l'azione collettiva nelle forme e nelle sedi opportune;

7) per conseguire gli obiettivi statutari l'ADOC potrà promuovere e patrocinare interventi, studi, progetti e attività di ricerca, corsi e progetti di formazione e studio, conferenze, dibattiti, convegni e seminari nonché editare ogni tipo di pubblicazione e ogni genere di attività di divulgazione finalizzati allo sviluppo delle competenze sociali, economiche e culturali dei consumatori, utilizzando fonti di finanziamento previste da leggi e/o programmi di finanza locale, nazionale, comunitaria (anche attraverso l'istituzione di appositi partenariati), oppure quelle provenienti da Enti o da privati con finalità affini a quelle dell'Associazione, attraverso gruppi di acquisto o la bilateralità con soggetti pubblici e privati;

8) sviluppare il dialogo e il confronto con tutti gli attori economici e stimolare a livello comunitario, nazionale e regionale un'attività legislativa e regolamentare che tuteli i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, favorendo l'informazione e l'educazione dei consumatori sui propri diritti fondamentali e su come tutelarli;

9) promuovere e tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori ed utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo la conciliazione come strumento di composizione delle controversie, attivando ogni eventuale azione giudiziaria, compresa la costituzione di parte civile e l'azione collettiva nelle forme e nelle sedi opportune;

10) promuovere la formazione di proprie strutture territoriali e la costituzione di una rete di assistenza e supporto ai consumatori, prevedendo anche la possibilità di partecipare in Istituti, Enti, Organizzazioni, Fondazioni, Associazioni e Comitati nazionali ed internazionali che abbiano scopi e obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;

11) promuovere accordi o convenzioni stipulati con imprese o associazioni d'impresa, che non siano incompatibili con gli interessi dei consumatori, finalizzati alla tutela dei medesimi e degli associati.

Eventuali contributi, relativi a tali accordi o convenzioni devono essere dettagliatamente riportati in bilancio, secondo quanto previsto dall'art 3 comma g, del decreto n 260 del 21 dicembre 2012 del MISE;

12) Promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n° 117 del 03/07/2017, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

13) L'ADOC, ove ritenuto opportuno per il conseguimento dei suddetti obiettivi statutari, potrà stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, comunitarie e internazionali, che si prefiggano scopi analoghi.

### **Art 3 (SOCl)**

L'Associazione è costituita da soci. Possono far parte dell'Adoc le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.

I soci iscritti all'Associazione partecipano alla vita associativa, tutti i soci possono essere eletti alle cariche associative ed esercitare il diritto di voto in modo libero e democratico in qualsiasi istanza o livello dell'Associazione.

Chi intende iscriversi può presentare domanda presso tutte le sedi dell'Associazione e deve compilare e sottoscrivere una scheda di adesione. La richiesta si intende accolta con il rilascio della tessera che può essere trasmessa anche on-line e che viene stampata e distribuita esclusivamente dall'Adoc Nazionale.

L'iscrizione comporta per il nuovo socio il versamento della quota annuale e di altre contribuzioni eventualmente richieste per il godimento dei servizi associativi.

Tali contributi sono finalizzati all'esigenze di tutela dei consumatori e debbono rispecchiare lo spirito solidaristico dell'Associazione.

Eventuali abusi saranno sanzionati dagli organi competenti.

La modalità di iscrizione è disciplinata attraverso il regolamento sul tesseramento approvato in sede di Direzione Nazionale con cadenza almeno annuale, con la tracciabilità economica e anagrafica, così come previsto dall'art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del MISE del 21 dicembre 2012.

L'iscrizione che non rispetti tali requisiti è da considerare nulla.

La struttura nella quale si rilevino tali inadempienze, dovrà essere sottoposta al monitoraggio dagli organi competenti, che possono proporre una assemblea straordinaria dei soci anche finalizzata al rinnovo degli organi statutari.

La qualità di socio si perde per morte, dimissione notificata per iscritto, morosità, per provvedimento di esclusione.

Può essere escluso il socio che venga meno agli obblighi derivanti dal presente statuto o che danneggi in qualsivoglia modo gli interessi della associazione o compia azioni incompatibili con i fini della medesima.

Il provvedimento di richiamo, sospensione, esclusione/i del singolo socio è adottato dalla sede provinciale competente e viene deliberato dalla Direzione

Provinciale che provvede all'invio della comunicazione scritta al socio interessato.

Il socio escluso può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Regionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione. Nel caso in cui il socio rivesta incarichi regionali o nazionali il provvedimento di esclusione è adottato dalla Direzione Nazionale e il ricorso contro il provvedimento di esclusione va presentato al Collegio dei Probiviri Nazionale con le stesse modalità.

La decadenza per morosità è deliberata dalla Direzione Provinciale della sede provinciale competente per il socio che non abbia adempiuto al versamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del precedente versamento.

Gli associati che cessano di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e devono corrispondere quelli maturati, né hanno alcun diritto sul Patrimonio dell'Associazione.

I procedimenti di commissariamento degli Organi dell'Adoc Regionale o Provinciale devono concludersi entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione della Direzione Nazionale dell'atto di commissariamento; è ammessa una proroga motivata per ulteriori sei mesi.

## **PARTE SECONDA**

### **ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL'ADOC**

#### **Art. 4 - (Articolazione territoriale)**

L'Associazione si articola sul territorio nazionale in sedi provinciali e regionali soggette al presente Statuto.

Le sedi locali si denominano "ADOC – Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori – sede di ..." seguito dal nome della località geografica.

Ogni sede provinciale e regionale ha l'obbligo di dotarsi di uno statuto registrato, a garanzia della piena autonomia amministrativa e politica come specificato nel successivo articolo.

#### **Art. 5 - (Autonomia delle articolazioni territoriali)**

Le sedi provinciali e regionali sono giuridicamente ed amministrativamente autonome, godono di autonomia operativa e gestionale-organizzativa secondo le competenze loro attribuite dal presente statuto e rispondono direttamente e processualmente tramite il proprio rappresentante dei comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta. Le sedi provinciali e regionali devono dotarsi di un proprio statuto che deve essere conforme e in armonia con lo Statuto Nazionale.

L'Adoc Nazionale non risponde, per il fatto dell'adesione delle rappresentanze locali all'associazione nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture periferiche o dalle persone che le rappresentano, nonché le eventuali iniziative od attività poste da queste in essere lesive al nome ed all'immagine dell'associazione, ovvero difformi dagli indirizzi, scopi, obiettivi di cui all'art 2 del presente statuto. Tutte le strutture territoriali provinciali e regionali e i relativi rappresentanti sono responsabili per le obbligazioni assunte nell'esercizio del loro mandato in conformità al codice civile e non potranno per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevati dalle stesse in relazione alla adesione alla struttura nazionale di Adoc.

I rapporti amministrativi della tenuta degli iscritti relativi al tesseramento, interventi di natura finanziaria disposti dall'Adoc Nazionale a favore e in collaborazione con le articolazioni territoriali costituiscono un fatto organizzativo e di assistenza propria della associazione nazionale senza assunzione alcuna di corresponsabilità da parte di quest'ultima.

Ogni carica sociale all'interno dell'Associazione è a titolo volontario e non retribuita.

#### **Art. 6 - (ADOC Provinciale: definizione e compiti)**

L'ADOC Provinciale rappresenta il primo livello della articolazione territoriale dell'ADOC ed è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione nell'ambito del territorio di competenza.

Sono emanazione della struttura provinciale le Sezioni Comunali, Intercomunali, Locali e Sportelli di Assistenza le quali attuano l'attività associativa ed assicurano la presenza dell'Adoc a livello locale. Esse devono conformarsi alle direttive del Presidente dell'Adoc Provinciale il quale ne è responsabile.

L'Adoc Provinciale:

- esprime l'unità organizzativa e politica degli associati nell'ambito del proprio territorio;
- concorre alla formazione delle politiche consumeristiche regionali e nazionali e si adopera per la corretta gestione e diffusione nel proprio territorio;
- è competente su tutte le materie disciplinate nei regolamenti provinciali o nei deliberati comunali per la difesa e l'orientamento dei consumatori e per l'attuazione dei principi espressi nel presente Statuto;
- promuove e diffonde la presenza dell'Associazione sul territorio attraverso attività e servizi capaci di assicurare agli iscritti, ai cittadini/consumatori e agli utenti, risparmiatori e piccoli azionisti, prestazioni efficaci ed efficienti anche attraverso la raccolta delle segnalazioni dei cittadini e la realizzazione delle loro aspirazioni.

Le Adoc provinciali, anche al fine di armonizzare l'attività dell'Associazione nel territorio, hanno l'obbligo di coordinarsi, raccordarsi e relazionarsi con l'Adoc Regionale.

#### **Art. 7 - (L'Adoc Provinciale: organi)**

Sono Organi dell'Adoc Provinciale:

- l'Assemblea Provinciale dei Soci;
- Direzione Provinciale;
- il Presidente Provinciale;
- il Vice Presidente Provinciale;
- il Tesoriere;

#### **Art. 8- (Assemblea Provinciale dei Soci)**

All'Assemblea Provinciale dei Soci spettano i pieni poteri deliberativi per il territorio di competenza.

L'Assemblea Provinciale si riunisce ordinariamente ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e l'elezione dei delegati all'Assemblea Regionale dei Soci, secondo le norme regolamentari ispirate ai principi di elettività e democraticità.

Essa elegge:

- i componenti della Direzione Provinciale;

L'Assemblea si riunisce, in via straordinaria, ogni qualvolta la Direzione Provinciale lo ritenga necessario votandolo con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto ed ogni qualvolta per volontà sottoscritta da almeno 1/5 dei soci iscritti in base ad un ordine del giorno preventivamente fatto conoscere.

L'Assemblea Provinciale dei Soci è convocata dal Presidente con avviso pubblico 15 gg prima della data della riunione secondo criteri e forme idonee ad assicurare la conoscibilità da parte di tutti i soci e per favorire la loro partecipazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Copia della convocazione dell'assemblea e dei successivi deliberati, dovranno essere inviate alla sede nazionale e regionale.

#### **Art. 9 - (Direzione Provinciale)**

La Direzione Provinciale è l'organo di direzione.

Esso è composto da non meno di cinque a non più di undici membri eletti dall'Assemblea Provinciale dei Soci. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta motivata un 1/3 dei componenti. Le delibere della Direzione

Provinciale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I compiti della Direzione Provinciale sono:

- definire le linee strategiche dell'azione dell'Adoc provinciale sul territorio;
  - approvare il rendiconto consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositarne copia conforme entro e non oltre 30 giorni presso la sede della Presidenza Regionale;
  - approvare il bilancio preventivo;
  - convocare la riunione in via straordinaria dell'Assemblea Provinciale dei Soci;
  - vigilare sulla corretta attuazione delle deliberazioni provinciali, nonché sulle direttive regionali e nazionali;
  - sanzionare le violazioni statutarie, applicando quanto previsto nell'art. 3 dello Statuto.
  - deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
  - predisporre il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
  - coadiuvare il Presidente nell'amministrazione gestionale ed organizzativa;
  - decidere sull'ammissibilità e l'esclusione dei soci ai sensi dell'art 3 del presente Statuto.
- Eleggere a livello Provinciale:

il Presidente

il Vice Presidente

il Tesoriere

#### **Art. 10 – (Presidente Provinciale)**

Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza legale, processuale e negoziale dell'Associazione a livello provinciale, per quanto di sua competenza e per quanto da lui compiuto, rimane in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- convoca la Direzione Provinciale e l'Assemblea Provinciale dei Soci;
- presiede e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Direzione Provinciale e dall'Assemblea Provinciale dei Soci;
- assicura il coordinamento delle attività della Direzione Provinciale e delle proprie emanazioni locali (Sezioni Comunali, Intercomunali, Locali e Sportelli di Assistenza) con le direttive di ordine generale emanate dagli organi regionali e centrali dell'Associazione.

Il Presidente può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente, al Vice Presidente. In caso di impedimento o assenza le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente.

#### **Art 11 - (Vice Presidente)**

Il Vice Presidente affianca il Presidente nell'esercizio della sua attività, viene eletto dalla Direzione Provinciale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli adempie alle funzioni ai sensi dell'art 10 ultimo capoverso.

#### **Art 12 - (Tesoriere Provinciale)**

Il Tesoriere Provinciale è eletto dalla Direzione Provinciale. Rappresenta l'organo garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Partecipa alle riunioni della Direzione Provinciale con voto consultivo.

#### **Art. 13 - (ADOC Regionale: definizione e compiti)**

L'ADOC Regionale è costituita da tutte le strutture territoriali esistenti nell'ambito della Regione e realizza l'unità organizzativa e politica di tutte le strutture della regione.

L'Adoc Regionale:

- è competente su tutte le materie disciplinate nelle leggi regionali per la difesa e l'orientamento dei consumatori e per l'attuazione dei principi espressi nel presente Statuto;
- promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell'Associazione a favore dei consumatori, degli utenti e risparmiatori nella Regione;
- è preposta alla gestione dei rapporti e al confronto con l'Ente Regione;
- esplica attività di ricerca, elaborazione, sintesi e scelta delle politiche consumeristiche di carattere regionale;
- promuove lo sviluppo della bilateralità, del confronto, del dialogo e della risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- svolge compiti di coordinamento, orientamento e controllo delle realtà organizzative e amministrative delle ADOC Provinciali;
- in raccordo con la Adoc nazionale è responsabile della gestione sulla formazione, sull'attività mutualistica e solidaristica, sul terzo settore, sull'attività no profit ed il volontariato con particolare riguardo allo sviluppo dell'impegno nel servizio civile;
- per ragioni di carattere organizzativo e per ottimizzare e rendere più efficace l'attività delle strutture territoriali si può procedere alla regionalizzazione politica, organizzativa ed amministrativa delle strutture



territoriali di una Regione purché ci sia il consenso unanime delle strutture provinciali della stessa Regione.

Ogni Regione è dotata di un proprio statuto registrato a garanzia della autonomia amministrativa e politica della stessa.

#### **Art. 14 – (L'ADOC Regionale: organi)**

Sono Organi dell'ADOC Regionale:

- l'Assemblea Regionale;
- la Direzione Regionale;
- la Segreteria Regionale
- il Presidente Regionale;
- il Vice Presidente Regionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale;
- il Collegio dei Probiviri Regionale;
- il Tesoriere Regionale.

#### **Art. 15- (Assemblea Regionale)**

L'Assemblea Regionale è costituita dai delegati eletti dalle Assemblee Provinciali dei Soci. All'Assemblea Regionale spettano i poteri deliberativi per il territorio di competenza. L'Assemblea si riunisce ordinariamente ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e l'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale dell'Associazione, secondo le norme regolamentari ispirate a principi di elettività e democraticità. L'Assemblea Regionale è convocata a cura del Presidente con avviso pubblico di 15 gg prima della data della riunione secondo criteri e forme idonee ad assicurare la conoscibilità da parte di tutti i delegati eletti nelle Assemblee Provinciali e per favorire la loro partecipazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Copia della convocazione dell'assemblea e dei successivi deliberati, dovranno essere inviate alla sede nazionale.

L'Assemblea Regionale elegge:

- i componenti della Direzione Regionale;

#### **Art. 16- (Direzione Regionale)**

La Direzione Regionale è l'organo di direzione.

Esso è composto da non meno di sette a non più di venticinque membri eletti dall'Assemblea Regionale. Si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta motivata un 1/3 dei componenti. Le delibere della Direzione Regionale sono

prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I compiti della Direzione Regionale sono:

- definire le linee strategiche dell'azione dell'Adoc Regionale sul territorio;
- approvare il rendiconto consuntivo entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositarne copia conforme entro e non oltre 30 giorni presso la sede della Presidenza Nazionale;
- approvare il bilancio preventivo;
- vigilare sulla corretta attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle delibere regionali e di quelle nazionali verificandone l'applicazione;
- sanzionare i soci o i dirigenti che violano l'art. 3 dello Statuto;
- eleggere a livello Regionale:

il Presidente,

il Vice Presidente,

la Segreteria Regionale,

il Tesoriere Regionale,

il Collegio dei Revisori,

il Collegio dei Proviviri,

#### **Art.17 – (La Segreteria Regionale)**

La Segreteria Regionale è l'organo di gestione.

Esso è composto da non meno di tre a non più di cinque membri eletti dalla Direzione Regionale. Esso si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente. Le delibere della Segreteria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I compiti della Segreteria Regionale, in particolare, sono:

- deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- predisporre il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- coadiuvare il Presidente Regionale nell'amministrazione gestionale ed organizzativa.

### **Art. 18 - (Presidente Regionale)**

Il Presidente Regionale è eletto dalla Direzione Regionale ed ha la rappresentanza legale, processuale e negoziale dell'Associazione a livello regionale, per quanto di sua competenza e per quanto da lui compiuto. Rimane in carica quattro anni e può essere rieletto.

Non esiste incompatibilità tra l'incarico di Presidente dell'Adoc Regionale e l'incarico di Presidente di una struttura Provinciale.

E' possibile unificare la struttura regionale con la struttura provinciale del capoluogo di regione.

Il Presidente Regionale:

- convoca la Segreteria Regionale, la Direzione Regionale e l'Assemblea Regionale;
- presiede e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Segreteria Regionale, dalla Direzione Regionale e dall'Assemblea Regionale;
- assicura il coordinamento delle attività della Segreteria Regionale e della Direzione Regionale con le direttive di ordine generale emanate dagli organi centrali dell'Associazione.

Il Presidente Regionale può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente, al Vice Presidente Regionale. In caso di impedimento o assenza le funzioni del Presidente Regionale sono assunte dal Vice Presidente Regionale.

### **Art 19 - (Vice Presidente Regionale)**

Il Vice Presidente Regionale affianca il Presidente Regionale nell'esercizio della sua attività, viene eletto dalla Direzione Regionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Non esiste incompatibilità tra l'incarico di Vice Presidente dell'Adoc Regionale e l'incarico di Vice Presidente dell'Adoc Provinciale. Egli adempie alle funzioni ai sensi dell'art. 18 ultimo capoverso.

### **Art 20 - (Collegio dei Revisori dei Conti Regionale)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale è l'organo di controllo contabile.

Esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2(due) supplenti eletti dalla Direzione Regionale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con altre cariche sociali.

I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale sono:

- controllare la regolarità dei documenti contabili di tutte le sedi presenti nel proprio territorio;
- redigere e presentare alla Direzione Regionale e provinciale le rispettive relazioni al rendiconto annuale e sull'attività svolta.

Il Presidente partecipa alle riunioni della Direzione e della Segreteria regionale e provinciali.

#### **Art 21 – (Collegio dei Probiviri Regionale)**

Il Collegio dei Probiviri è organo giudicante ed è eletto dalla Direzione Regionale. Esso è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente e i componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri giudica:

- sui ricorsi avverso i provvedimenti riguardanti il socio adottati dalla Direzione Provinciale;
- sui conflitti di competenza tra gli organi dell'Adoc regionale e le sedi presenti nel proprio territorio.

#### **Art 22 - (Tesoriere Regionale)**

Il Tesoriere Regionale è eletto dalla Direzione Regionale ed è l'organo garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Partecipa alle riunioni della Segreteria Regionale con voto consultivo.

### **PARTE TERZA**

#### **Art. 23 - (ADOC NAZIONALE: definizione e compiti)**

L'Adoc Nazionale rappresenta il centro di coordinamento dell'Associazione ed è competente su tutto quanto non rimesso alla competenza delle sedi provinciali e regionali. Essa è competente in via esclusiva per la promozione e lo sviluppo dei rapporti e le relazioni internazionali volti ad assicurare la partecipazione dell'ADOC nelle Organizzazioni ed Associazioni internazionali, europee ed extraeuropee per favorire l'affermazione del dialogo in Europa e nel Mediterraneo e sviluppare una politica coerente e coordinata a livello internazionale.

Sono compiti dell'Adoc Nazionale:

- realizzare l'unità organizzativa di tutti gli iscritti all'ADOC sull'intero territorio nazionale;
- assicurare la partecipazione dell'ADOC in tutti gli Organismi nazionali compatibili con i fini statutari;
- promuovere le politiche di partecipazione, di conciliazione, di arbitrato ed azione collettiva come mezzo per accrescere la forza dei consumatori nella società;
- promuovere e coordinare le attività dei servizi, assicurandone la finalità sociale, e favorendone la diffusione sull'intero territorio nazionale e di assistenza all'estero;

- promuovere attività di studio e ricerca a sostegno delle strategie e delle scelte politiche compiute dall'Associazione;
- promuovere, coordinare e gestire la formazione di quadri e la formazione più in generale;
- promuovere attività editoriali coerenti e necessarie all'informazione ed alla formazione dei soci e all'informazione dei cittadini con tutti gli strumenti idonei incluso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

#### **Art. 24 - (Adoc Nazionale: organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- la Direzione Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- i Vice-Presidenti Nazionali;
- Il Direttore dell'Associazione Nazionale;
- il Tesoriere;
- il Comitato di presidenza;
- il Collegio dei Probiviri Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale;

#### **Art. 25 - (Assemblea Nazionale)**

L'Assemblea Nazionale è costituita dai delegati espressi dalle Assemblee Regionali. I soci delegati possono farsi rappresentare per delega scritta, da altro socio che non può disporre di più di tre deleghe oltre la propria.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, che può delegare ad una commissione per la verifica dei poteri, constatare la regolarità delle deleghe, definire i sistemi di votazione, e stabilire il diritto di intervento. L'Assemblea Nazionale in via ordinaria si riunisce ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e per le eventuali modifiche degli articoli del presente Statuto.

In via straordinaria quando il Presidente Nazionale o il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata le strutture provinciali e regionali che rappresentano almeno il 51% dei soci oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

L'Assemblea è convocata dal Presidente secondo criteri e forme idonee ad assicurare la conoscibilità da parte di tutti i delegati e per favorire la loro partecipazione.

L'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono competenza dell'Assemblea Nazionale:

- la definizione e l'approvazione del programma pluriennale e degli indirizzi generali dell'associazione;
- l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale;
- approvare con il voto favorevole dei due terzi dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto le proposte di modifica dello Statuto Nazionale, salvo quanto previsto al successivo articolo 26;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Delle riunioni dell'Assemblea dei delegati verrà trascritto su apposito libro il relativo verbale redatto dal Presidente o dal Segretario nominato per l'occasione.

#### **Art. 26- (Consiglio Nazionale)**

Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 45 ad un massimo di 101 consiglieri eletti per la durata di quattro anni dall'Assemblea Nazionale.

E' convocato dal Presidente ordinariamente una volta ogni due anni o quando ne faccia richiesta motivata 1/3 dei Consiglieri.

L'atto di convocazione è effettuato con idonei mezzi, ivi compresa la trasmissione informatica e telematica, almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione.

Sono competenze del Consiglio Nazionale:

- definire gli indirizzi per la omogeneità di azione tra le sedi territoriali e la sede nazionale dell'Associazione;
- definire le strategie generali volte a realizzare i fini statutari;
- chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria;
- approvare, con il voto favorevole dei due terzi dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto, le modifiche al presente statuto che siano rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, da indicazione di organi della pubblica amministrazione, da scelte interne organizzative o amministrative, da finalità di più efficace raggiungimento degli obiettivi dell'associazione;
- eleggere il Presidente Nazionale;
- eleggere i Vice Presidenti;
- eleggere il Direttore;

- eleggere il Tesoriere;
- eleggere il Collegio dei Revisori Nazionale;
- eleggere il Collegio dei Probiviri Nazionale;
- eleggere la Direzione Nazionale.

**Art. 27- (Direzione Nazionale)**

La Direzione Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, dai Vice-Presidenti e da un minimo di 21 a un massimo di 45 membri eletti dal Consiglio Nazionale per la durata di quattro anni.

La Direzione Nazionale ha i seguenti compiti:

- applicare le decisioni del Consiglio Nazionale;
- deliberare sulle modalità per l'attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione;
- approvare i rendiconti consuntivi e i bilanci preventivi;
- deliberare sull'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili o mobili registrati dell'Associazione;
- deliberare la costituzione o la partecipazione ad Associazioni, Federazioni, Consorzi od altri organismi funzionali alla realizzazione degli scopi sociali;
- stabilire il regolamento sul tesseramento ed eventuali convenzioni, definire annualmente il costo della tessera e la ripartizione delle quote;
- approvare con il voto favorevole dei due terzi dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto i regolamenti per disciplinare il funzionamento e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e lo svolgimento delle Assemblee;
- predisporre con il voto favorevole dei due terzi dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto le modifiche allo Statuto ritenute particolarmente urgenti, in quanto derivanti da disposizioni legislative o U.E. da sottoporre all'approvazione della prima riunione del consiglio nazionale
- approvare con il voto favorevole dei due terzi dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto i regolamenti di attuazione del funzionamento del Collegio dei Probiviri e/o sue modifiche;
- ratificare gli atti compiuti dal Presidente Nazionale di competenza della Direzione nei casi d'urgenza e di non prorogabilità;
- prevedere la costituzione all'estero di uno o più sportelli di assistenza ed informazione volti ad esprimere l'impegno dell'ADOC nella promozione dei propri principi istituzionali nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero e dei cittadini stranieri che abbiano controversie in Italia. Essi

saranno gestiti con il supporto dei soci iscritti all'Adoc Nazionale e in genere con il supporto di volontari;

- deliberare sulla cooptazione di nuovi componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei votanti, nel limite massimo del 20% dei componenti l'organismo stesso. I componenti cooptati entrano a far parte del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale;

- deliberare in merito alla istituzione di una o più Consulte Nazionali, fissandone gli scopi ed i termini, approvandone il regolamento ed eleggendo, anche tra i non soci, i membri ed i rispettivi Presidenti. Esse potranno affiancare il Presidente nella realizzazione degli scopi e dei programmi settoriali. In generale scopo delle Consulte Nazionali sarà coadiuvare il Presidente Nazionale per la realizzazione delle finalità associative e l'attuazione dei programmi formulati nei vari settori. I componenti delle Consulte Nazionali potranno essere selezionati tra esperti, tecnici, giuristi, scienziati, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni. Le Consulte Nazionali potranno collaborare alla redazione ed alla realizzazione di programmi, studi e iniziative nei vari settori di intervento ed esprimere, su richiesta del Presidente, pareri tecnici sulle attività settoriali dell'Associazione.

- adottare direttive, provvedimenti ed iniziative necessarie al raggiungimento dei fini statuari;

- controllare e vigilare sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti organizzativi dell'attività dell'Associazione;

- deliberare in ordine all'accettazione di donazioni, eredità e liberalità di ogni genere;

- decidere sull'esclusione dei soci che rivestano incarichi regionali o nazionali ai sensi dell'art 3 del presente Statuto;

- compiere ogni atto di straordinaria amministrazione necessario o utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- deliberare la costituzione di un fondo di solidarietà a sostegno di sedi territoriali in particolare difficoltà organizzative e finanziarie, per potenziare le attività di assistenza, verso gli associati;

- autorizzare il Presidente Nazionale ad accettare da soggetti pubblici e privati lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi non in contrasto con le finalità dell'associazione e con la normativa vigente;

- decidere in merito al commissariamento o la sospensione dei responsabili regionali e territoriali per gravi inadempienze o violazioni statuarie ovvero per il mancato funzionamento o per la mancata esecuzione dei deliberati degli organi statuari perdurati per almeno sei mesi o per la mancata approvazione ed invio all'Adoc Nazionale dei rendiconti finanziari nei



termini previsti dal presente Statuto. Le decisioni sul commissariamento vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto mentre per le decisioni sulle altre fattispecie sopra elencate le deliberazioni sono prese con la maggioranza semplice dei presenti;

- nominare un commissario o un coordinatore di gestione per provvedere alla ordinaria amministrazione e per indire le elezioni del corrispondente organo entro sei mesi.

La Direzione Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta dal Presidente con mezzi idonei almeno 15 gg prima della data della riunione. Le delibere della Direzione Nazionale e il relativo verbale sono trascritti su apposito libro tenuto presso la sede nazionale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve ipotesi di maggioranza qualificata previste dal presente Statuto o dalle leggi. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Nessun compenso spetta ai membri della Direzione Nazionale per la partecipazione alle riunioni della stessa.

#### **Art. 28 - (Presidente Nazionale)**

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale, processuale e negoziale dell'Associazione, per quanto di sua competenza e per quanto da lui compiuto ne dirige l'attività e ne garantisce l'unità.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale su proposta di almeno uno dei soci aventi diritto al voto, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Egli ha il compito di:

- rappresentare legalmente l'Associazione, tanto nei rapporti interni quanto in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio;

- nei casi d'urgenza può esercitare i poteri della Direzione Nazionale salvo ratifica alla prima riunione valida dell'organo competente;

- accettare da soggetti pubblici e privati lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi non in contrasto con le finalità dell'associazione e con la normativa vigente, previa autorizzazione del Comitato di Presidenza;

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e del Comitato di Presidenza;

- vigilare e curare il funzionamento dell'Associazione ed adempiere tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali;

- convocare gli organi dell'Associazione e assicurarne il regolare funzionamento;

- costituirsi come parte civile nella tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori, risparmiatori, piccoli azionisti ed utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, e promuovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione e in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- sottoscrivere fidejussioni bancarie o assicurative per ottenere le anticipazioni necessarie per l'esecuzione di progetti finanziati da enti pubblici o privati.

Il Presidente, quale rappresentante legale dell'Associazione, nell'esercizio delle sue mansioni ha la firma singola sugli atti legali.

Il Presidente può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente, ai Vice Presidenti. In caso di impedimento le funzioni del Presidente vengono assunte come stabilito nell'art. 29.

#### **Art 29 – (Vice Presidenti)**

I Vice Presidenti affiancano il Presidente nell'esercizio della sua attività, vengono eletti dal Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le funzioni dell'Art. 28 spettano al Vice Presidente più anziano d'età od altro Vice Presidente delegato dal Presidente.

#### **Art. 30 - (Direttore dell'Associazione Nazionale)**

Il Direttore dell'Associazione Nazionale esercita tutti i poteri legati alla conduzione di carattere ordinario e tecnico dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per Statuto, alla competenza di altri organi associativi, secondo le eventuali indicazioni fornite dal Comitato di Presidenza.

In via esemplificativa e non tassativa, il Direttore:

- è responsabile del personale operante in sede nazionale;
- verifica, di concerto con il Tesoriere, la regolarità e la corrispondenza contabile dei rendiconti finanziari dei singoli progetti;
- partecipa di diritto alle riunioni degli organi dell'Adoc Nazionale.

#### **Art. 31 – (Tesoriere)**

Il Tesoriere dell'Associazione nazionale è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Inoltre verifica, di concerto con il Direttore, la regolarità e la corrispondenza contabile dei rendiconti finanziari dei singoli progetti e partecipa di diritto alle riunioni degli organi dell'Adoc Nazionale.

### **Art. 32 - (Comitato di Presidenza)**

Il comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Direttore dell'Associazione.

Il Comitato di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- approva i contributi straordinari alle strutture di periferia;
- gestisce la politica organizzativa secondo le delibere del Consiglio Nazionale;
- cura i rapporti Istituzionali;
- delibera sulle assunzioni e licenziamenti di personale nella sede nazionale;
- delibera sulla ripartizione del 5 per mille di quota nazionale;
- gestisce il fondo di solidarietà, se costituito.

### **Art. 33 - (Collegio Revisori dei Conti)**

La gestione dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti anche tra i non soci dal Consiglio Nazionale per la durata di quattro anni. Il Consiglio Nazionale elegge anche due supplenti che subentrano in caso di impossibilità sopraggiunta di un membro effettivo.

I compiti dei Revisori sono:

- verificare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- redigere una relazione ai bilanci annuali;
- accertare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con altre cariche sociali.

Il Collegio partecipa senza diritto di voto all'adunanza del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale.

### **Art. 34 - (Collegio dei Probiviri)**

Il Collegio dei Probiviri giudica i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi statutari nazionali. Il Collegio giudica altresì in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di destituzione dalla carica e di esclusione emessi dagli organi delle strutture statutariamente competenti contro i membri che rivestano incarichi regionali o nazionali.

Il Collegio è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri eletti anche tra i non soci dall'Assemblea Nazionale per la durata di quattro

anni. Il Consiglio Nazionale elegge anche due supplenti che subentrano in caso di impossibilità sopraggiunta di un membro effettivo.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche negli organi dell'Associazione. Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal regolamento di attuazione approvato in sede di Direzione Nazionale.

Il Collegio partecipa senza diritto di voto all'adunanza del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale.

#### **PARTE QUARTA**

##### **Art 35 – (Il Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da quote e contributi degli associati, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità, da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, da sottoscrizioni volontarie, e da ogni altra entrata proveniente all'Associazione in ragione dei fini perseguiti.

I proventi delle attività dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

All'Associazione è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

##### **Art. 36 – (Il Rendiconto)**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto è predisposto dal Comitato di Presidenza in raccordo con il Tesoriere ed è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti. Il rendiconto è approvato dalla Direzione Nazionale entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio. Analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo.

I documenti approvati saranno trascritti sul libro dei verbali e saranno depositati e consultabili presso la sede nazionale.

##### **Art. 37 - (Scioglimento)**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole della maggioranza qualificata (2/3) dei componenti che provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale,

sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

**Art. 38 - (Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, alle quali si fa riferimento.